

<u>T.A.R. VENETO - SEZ. II - SENTENZA DEL 24 FEBBRAIO 2006</u>: illegittimità dell'ordinanza comunale con la quale si consente l'abbattimento dei colombi di città con le modalità previste dalla normativa sulla caccia.

Ric. n. 230/2006 Sent 429/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Umberto Zuballi Presidente, relatore Avviso di Deposito

Elvio Antonelli Consigliere

Mauro Springolo Consigliere

ha pronunciato la seguente

aprile
1982 n. 186

II Direttore

a norma dell'art.

27

di

55 della

Sezione

SENTENZA

sul ricorso n. 230/2006 proposto dalla LAV – LEGA ANTIVIVISEZIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;



CONTRO

il Comune di Caldogno, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di Todescato Antonio, non costituito in giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza comunale 31.8.2005 n. 11584 che consente "l'abbattimento dei colombi di città con le modalità stabilite nella precedente ordinanza n. 1324/02 con i tempi previsti dal calendario venatorio 2005/06".

Visto il ricorso, notificato il 30.1.2006 e depositato presso la Segreteria l'1.2.2006, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito alla camera di consiglio del 22 febbraio 2006, convocata ai sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi - l'avv. Rizzato per la parte ricorrente;

Rilevata, ai sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con



sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che il provvedimento risulta viziato dall'assorbente motivo della mancata presa in considerazione di metodi non cruenti, diversi dall'abbattimento, idonei al contenimento del numero di volatili presenti nel territorio comunale;

che il provvedimento gravato si limita sul punto ad affermare apoditticamente "l'impossibilità di attuare sistemi alternativi efficaci e tecnicamente realizzabili", senza che risulti alcuna istruttoria sul punto ovvero la presa in considerazione almeno di alcuni sistemi alternativi, quali il controllo delle nascite, l'uso di falchi addestrati e altri;

che, quindi, il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per



l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2006.

Il Presidente estensore

Il Segretario